



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 126

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE E DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI CONTENZIOSO, AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, PUNTO 5.2, LETT. H), ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:32** e seguenti in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica, mediante collegamento al servizio di videoconferenza, per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente, in linea con quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2022, avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE”**, nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

La seduta, in esecuzione dei criteri fissati con la sopra citata deliberazione, si intende, convenzionalmente, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Whats App e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	SINDACO PRESIDENTE	X		
2.	BILLA GIUSEPPE	ASSESSORE	X		
3.	RIPARARE VINCENZO	ASSESSORE		X	
4.	CARNEVALE ELENA MARIA	ASSESSORE		X	
5.	CALABRÒ MARCO- ANTONIO	ASSESSORE		X	

ne risultano presenti n. **05** e assenti n.//;

Presiede l' **AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO**, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA**, collegata da remoto;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, sotto la propria responsabilità, attesta che:

- 1) I componenti dell'Organo esecutivo, non presenti presso la sede comunale, sono stati contattati, in modalità video-conferenza, mediante utilizzo dell'applicazione WhatsApp;
- 2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante l'applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati (**CARNEVALE ELENA MARIA, RIPARARE VINCENZO, CALABRÒ MARCO-ANTONIO**);
- 3) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da Statuto;
- 4) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE E DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI CONTENZIOSO, AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, PUNTO 5.2, LETT. H), ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011"**, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

INOLTRE, con separata votazione unanime espressa in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte in video – conferenza

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE E DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI CONTENZIOSO, AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, PUNTO 5.2, LETT. H), ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011.
----------------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 23/07/2026

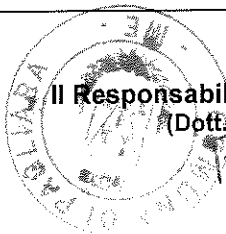


Il Responsabile Del Servizio Interessato
(Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

Giuseppa Pirri

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 23/07/2026



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Dott.ssa Briguglio Antonietta)

Antonietta Briguglio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE E DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI CONTENZIOSO, AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, PUNTO 5.2, LETT. H), ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011.

IL SINDACO

PREMESSO che il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, ha trasmesso in data 23 luglio 2026, prot. n. 4887, l'"Attestazione sulla ricognizione dello stato dei contenziosi", redatta ai sensi del principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lett. h), approvato con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e del principio contabile generale n. 9 aggiornato al D.M. 30 marzo 2016;

PRESO ATTO che dalla predetta attestazione risultano i seguenti contenziosi in essere, tutti qualificati come caratterizzati da significativa probabilità di soccombenza e da rischio di soccombenza possibile:

1. Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – RG n. 1592/2025 Contenzioso in essere. Oggetto: Spadaro Malomo Carmelo / Comune di Pagliara. Significativa probabilità di soccombenza: SI – Rischio possibile. Valore della lite: € 18.640,83;

2. Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia – R.G.A. n. 2078/2022 Contenzioso in essere. Oggetto: Agenzia delle Entrate di Messina / Comune di Pagliara – Anno di imposta 2015 – Avviso di accertamento n. TYX04B702885/2019. Causa pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria. Significativa probabilità di soccombenza: SI – Rischio possibile. Importo del contenzioso: € 80.802,27;

3. Corte Suprema di Cassazione – R.G.A. n. 5075/2022 Contenzioso in essere. Ricorso proposto in data 10.02.2026 dall'Agenzia delle Entrate. Oggetto: Agenzia delle Entrate di Messina / Comune di Pagliara – Anno di imposta 2016 – Avviso di accertamento n. TYX06B700790/2020. Causa pendente presso la Corte Suprema di Cassazione. Significativa probabilità di soccombenza: SI – Rischio possibile. Importo del contenzioso: € 844.505,92;

RILEVATO che il valore complessivo del contenzioso ricognito ammonta ad € 943.949,02;

CONSIDERATO che la quantificazione del fondo deve essere fondata su una valutazione specifica delle singole liti, senza ricorso a criteri meramente forfettari, e deve essere periodicamente aggiornata in relazione all'evoluzione dei giudizi;

DATO ATTO che, con nota protocollata n. 3246 del 19.05.2026, il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa ha richiesto agli Avvocati incaricati per le cause di cui in esame, di fornire aggiornamento in ordine allo stato di ciascun giudizio pendente e di esprimere specificamente il proprio giudizio tecnico-professionale in merito al grado di rischio di soccombenza per ciascuna controversia, in coerenza con i principi di ricognizione analitica del contenzioso richiesti dalla giurisprudenza della Corte dei conti;

DATO ATTO che il legale dell'Ente, Avv. Gianfilippo Ceccio con nota prot. n. 3317 del 19.05.2026, per il contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2015, R.G.A. n. 2078/2022 e per il contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2016, ha riscontrato la predetta richiesta, esprimendo per ciascun giudizio un giudizio di **rischio di soccombenza possibile**, inteso quale probabilità di avveramento dell'evento inferiore al probabile e comunque non remota, tale da rendere doveroso l'accantonamento al fondo rischi contenzioso ai sensi del principio contabile richiamato;

Considerato che, sulla base della valutazione resa dal legale dell'Ente e delle risultanze istruttorie acquisite, la classificazione del rischio come "possibile" corrisponde alla categoria in relazione alla quale,

secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, il range di accantonamento oscilla tra un **massimo del 49%** e un **minimo determinato in relazione alla soglia della passività remota** (inferiore al 10%);

RITENUTO che, in assenza di una percentuale puntuale individuata dal legale all'interno della classe del rischio possibile, il coefficiente di accantonamento del **20%** costituisce una stima prudenziale specifica, collocata nella fascia inferiore del range proprio del rischio possibile, giustificata dalla pendenza dei giudizi, dalla qualificazione espressa del rischio, dalla rilevanza finanziaria complessiva dell'esposizione e dalla tipologia delle controversie;

DATO ATTO che per il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, R.G. n. 1592/2025, non risulta allo stato espresso parere del legale sul grado di rischio, con conseguente classificazione provvisoria della posizione sulla base della valutazione istruttoria del Responsabile dell'Area Amministrativa;

RITENUTO di determinare l'accantonamento sulla base di una valutazione analitica delle singole posizioni, tenendo conto che:

- per i due giudizi tributari la classificazione del rischio come “possibile” trova diretto riscontro nella valutazione espressa dal legale dell'Ente;
- per il giudizio di lavoro la medesima classificazione è, allo stato, fondata sulla valutazione istruttoria del Responsabile competente, in attesa di eventuale integrazione del difensore;
- il coefficiente del **20%** è prudenziale, rientra nella fascia del rischio possibile ed è motivato dalla pendenza dei giudizi, dalla rilevanza finanziaria dell'esposizione complessiva e dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO in diritto quanto segue:

- Il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lett. h), al D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che, quando l'ente è parte di un contenzioso dal cui esito ha una significativa probabilità di risultare soccombente, ovvero sia già destinatario di una sentenza sfavorevole non definitiva né esecutiva, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata all'esito del giudizio, in relazione alla quale non è possibile assumere impegni di spesa fino al verificarsi dell'evento, ma l'ente è tenuto a costituire un apposito fondo rischi contenzioso mediante accantonamento prudenziale ;
- La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha più volte rimarcato la necessità di riservare particolare attenzione alla quantificazione delle quote accantonate e, fra gli altri, al fondo contenzioso, risultando *"essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione"*;
- La Corte dei conti ha altresì chiarito che il calcolo del fondo contenzioso non può essere la risultante dell'applicazione di una percentuale forfettaria, ma è necessariamente influenzato dalla specifica valutazione delle singole controversie e dalle loro peculiarità in termini di rischio di soccombenza;

PRECISATO che con riferimento alla classificazione delle passività potenziali, la giurisprudenza contabile – facendo riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali OIC 31 e IAS 37 – distingue tra:

- ✓ passività probabili, con indice di rischio superiore al 51%, che richiedono un accantonamento di almeno pari percentuale;
- ✓ passività possibili, in relazione alle quali la possibilità che l'evento si verifichi è inferiore al probabile, con un accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% e un minimo definito sulla base della soglia della passività remota;

✓ passività da evento remoto, con probabilità stimata inferiore al 10%, per le quali non è previsto alcun accantonamento;

CONSIDERATO specificamente quanto segue in relazione alle controversie ricognite dall'attestazione del 23 luglio 2026:

a) La misura del 20% si colloca nella fascia inferiore dell'intervallo proprio della passività possibile (10%-49%), risultando notevolmente al di sotto della soglia massima del 49% prevista dalla giurisprudenza contabile; essa costituisce, pertanto, un coefficiente prudenziale e conservativo, che non sovrastima il rischio ma garantisce una copertura minima adeguata;

b) L'applicazione del 20% è giustificata, in modo specifico e non forfettario, dalla compresenza dei seguenti elementi:

✓ tutti e tre i giudizi sono attualmente pendenti e nessuno si è concluso favorevolmente per il Comune;

✓ il Responsabile dell'Area Amministrativa ha espressamente qualificato il rischio come possibile e significativo per ciascun contenzioso, escludendo pertanto qualsiasi configurazione di rischio remoto o nullo;

✓ due controversie riguardano accertamenti tributari dell'Agenzia delle Entrate, tipologia di contenzioso caratterizzata da elevata complessità tecnica e da un orientamento giurisprudenziale non univoco che incrementa l'incertezza sull'esito;

✓ il valore complessivo dell'esposizione potenziale è particolarmente rilevante, ammontando a € 943.949,02, con la sola controversia in Cassazione pari a € 844.505,92;

DATO ATTO che:

- un accantonamento inadeguato rispetto a tale esposizione potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio nell'esercizio in cui si verificasse una eventuale soccombenza;

- il principio di prudenza contabile applicato alla finanza pubblica locale, richiamato dalla Corte costituzionale come presidio degli equilibri di bilancio, impone che le stime prudenziali siano adeguate a tutelare le finanze dell'ente e non siano ridotte al minimo assoluto in presenza di un quadro di rischio significativo;

- Il coefficiente del 20% non è applicato in modo indistinto e uniforme, ma è sorretto da una motivazione specifica ancorata alle caratteristiche proprie di ciascuna delle tre controversie ricognite, con ciò rispettando il divieto di criteri forfettari imposto dalla giurisprudenza contabile;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte congruo, prudente e adeguatamente motivato determinare l'accantonamento al fondo rischi contenzioso nella misura del 20% del valore di ciascuna controversia pendente, secondo il seguente prospetto:

Autorità giudiziaria	R.G.	Oggetto	Classe di rischio	Valore contenzioso	% accantonamento	Importo accantonato
Tribunale di Messina – Sez. Lavoro	1592/2025	Spadaro Malomo Carmelo / Comune di Pagliara	Possibile	€ 18.640,83	20%	€ 3.728,17
Corte di Giustizia Tributaria	2078/2022	Agenzia Entrate /	Possibile	€ 80.802,27	20%	€ 16.160,45

di II Grado della Sicilia		Comune di Pagliara – a.i. 2015				
Corte Suprema di Cassazione	5075/2022	Agenzia Entrate / Comune di Pagliara – a.i. 2016	Possibile	€ 844.505,92	20%	€ 168.901,18
TOTALE				€ 943.949,02		€ 188.789,80

DATO ATTO che, in materia di fondo rischi contenzioso, la giurisprudenza contabile richiede una ricognizione analitica del contenzioso e una specifica attestazione di congruità dell'accantonamento da parte dell'Organo di revisione;

RITENUTO, pertanto, di sottoporre la presente proposta all'Organo di revisione economico-finanziaria ai fini della verifica e dell'attestazione di congruità del fondo accantonato, in coerenza con il principio contabile applicato e con gli indirizzi della Corte dei conti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare gli artt. 151, 167 e 194;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lett. h), allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile generale n. 9, aggiornato al D.M. 30 marzo 2016;
- il Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti;

PROPONE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. DI PRENDERE ATTO dell'"Attestazione sulla ricognizione dello stato dei contenziosi" trasmessa in data 21 luglio 2026 dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, dalla quale risultano n. 3 contenziosi pendenti, tutti qualificati come a rischio di soccombenza possibile e con significativa probabilità di soccombenza;

2. DI DARE ATTO che i contenziosi oggetto di ricognizione sono i seguenti:

- Tribunale di Messina – Sez. Lavoro – RG n. 1592/2025 – Spadaro Malomo Carmelo / Comune di Pagliara – valore della lite € 18.640,83;

- Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia – R.G.A. n. 2078/2022 – **Agenzia delle Entrate / Comune di Pagliara – anno di imposta 2015** – importo **€ 80.802,27**;
 - Corte Suprema di Cassazione – R.G.A. n. 5075/2022 – **Agenzia delle Entrate / Comune di Pagliara – anno di imposta 2016** – importo **€ 844.505,92**;
- per un valore complessivo del contenzioso pari ad **€ 943.949,02**;

3. DI DARE ATTO:

- che per il contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2015, R.G.A. n. 2078/2022, il rischio di soccombenza "possibile" è stato espresso dal legale dell'Ente;
- che per il contenzioso pendente con l'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2016, R.G.A. n. 5075/2022, il rischio di soccombenza "possibile" è stato espresso dal legale dell'Ente;
- che per il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, R.G. n. 1592/2025, non risulta allo stato espresso parere del legale sul grado di rischio, con conseguente classificazione provvisoria della posizione sulla base della valutazione istruttoria del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- che la posizione relativa al giudizio di lavoro dovrà essere riesaminata e, se necessario, rideterminata non appena perverrà la valutazione del legale dell'Ente. L'intero fondo dovrà essere aggiornato in occasione delle successive ricognizioni o al verificarsi di sviluppi processuali idonei a modificare la stima del rischio;

4. DI STABILIRE, per le motivazioni diffusamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, che l'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia determinato nella misura del 20% del valore di ciascuna controversia pendente, quale coefficiente prudenziale specificamente motivato, collocato nella fascia inferiore dell'intervallo proprio della passività possibile e sorretto dalla valutazione analitica delle caratteristiche e dei rischi propri di ogni singolo giudizio;

5. DI QUANTIFICARE conseguentemente il fondo rischi contenzioso da accantonare come segue:

- **€ 3.728,17** per il giudizio RG n. 1592/2025 – Tribunale di Messina;
- **€ 16.160,45** per il giudizio R.G.A. n. 2078/2022 – Corte di Giustizia Tributaria;
- **€ 168.901,18** per il giudizio R.G.A. n. 5075/2022 – Corte Suprema di Cassazione;

per un **totale complessivo del fondo rischi contenzioso pari ad € 188.789,80**;

6. DI DEMANDARE alla Responsabile dell'Area economico-finanziaria, i conseguenti adempimenti contabili, ivi compresa l'iscrizione del fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione e l'eventuale ripartizione dell'accantonamento tra gli esercizi del bilancio di previsione, ove l'importo risulti di particolare rilevanza, ai sensi del principio contabile applicato 4/2, punto 5.2, lett. h);

7. DI DARE ATTO che l'Organo di revisione è tenuto a verificare la congruità dell'accantonamento rispetto ai rischi rilevati, ai sensi della normativa contabile vigente e degli indirizzi della Corte dei conti;

8. DI STABILIRE che la presente determinazione del fondo rischi contenzioso dovrà essere oggetto di aggiornamento in occasione di ogni successiva ricognizione del contenzioso, e comunque al sopravvenire di pareri legali, di sviluppi processuali, di provvedimenti giudiziari o di qualsiasi ulteriore elemento istruttorio idoneo a modificare la stima del rischio di soccombenza per ciascuna delle controversie pendenti;

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Organo di revisione economico-finanziaria per gli adempimenti di competenza;

10. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet

istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ove ne ricorrano i presupposti di urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pagliara, 23.07.2026

IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**



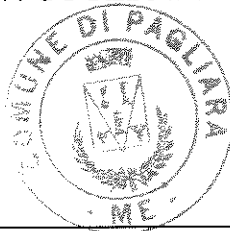
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to AVV. GUGLIOTTA Sebastiano

L'Assessore Anziano

f.to RIPARARE VINCENZO



Il Segretario Comunale

**f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa
Maria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

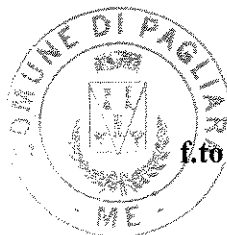
Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Pagliara, 30.07.2026

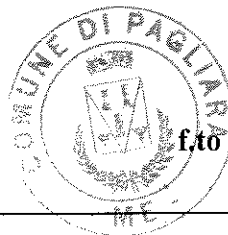


Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI
SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.**

Pagliara, 30.07.2026



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria